



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Protezione civile e Infrastrutture

Via Gazzoletti, 33 - 38100 Trento

Tel. 0461/497558 - Fax 0461/497470

e-mail: dip.lavoripubblici@provincia.tn.it

Spett.le
Servizio Infrastrutture Ferroviarie e Stradali
S E D E

Spett.le
Servizio Gestione Strade
S E D E

Spett.le
Servizio Prevenzione Rischi
S E D E

Spett.le
Servizio Geologico
S E D E

Spett.le
Servizio Antincendi e Protezione civile
S E D E

e p.c. Egregi Signori

Segretario generale della Presidenza della
Giunta provinciale

- Dirigenti Generali
- Responsabili dei Progetti speciali
- Direttori di Agenzie

LORO SEDI

Trento, 21 SET. 2010

Prot. n. 268953 /RDC/MG/FD

Oggetto:

Circolare 1/2010 in materia di conduzione di lavori pubblici di interesse provinciale:
"Disposizioni operative per l'applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136"

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196).”

La legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196) detta **disposizioni di ordine pubblico**, volte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici e soprattutto nel settore delle commesse pubbliche.

La norma è volta quindi a tutelare interessi generali costituzionalmente garantiti, fissando principi e norme prescrittive dal valore cogente.

Attese le sue finalità, la Legge in esame è direttamente applicabile anche nella Provincia Autonoma di Trento il cui Statuto speciale non prevede una specifica riserva in materia.

La legge svolge i propri effetti incidendo sui movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla concessione di finanziamenti, in ordine ai quali sussista pertanto un rapporto economico tra Pubblica Amministrazione e privati, o tra privati e privati, finalizzato al raggiungimento di pubblico interesse.

Da una lettura teleologica della norma, dunque, si ritiene di dovere ricondurre ad essa tutte le situazioni negoziali, comunque poste in essere in funzione del raggiungimento di un interesse pubblico, per le quali sussista un rapporto contrattuale riferito ad un apposito stanziamento finanziario.

La legge 136/2010 é entrata in vigore il **7 settembre 2010**.


Aderendo all'orientamento ministeriale espresso con Circolare del Ministero dell'Interno n. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 3 è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata.

Si ritiene, tuttavia, che la disciplina in esame, in ragione delle sue finalità, possa essere applicata, per adesione volontaria delle parti, anche ai rapporti pregressi e tutt'ora pendenti con l'Amministrazione.

Data la complessità applicativa della norma, nonché le incidenze organizzative che ne conseguono, si ritiene necessario fornire le seguenti prime disposizioni operative, riservandoci di integrarle con ulteriori indicazioni, anche su altri aspetti non qui considerati della legge 136/2010, nonché qualora venissero emanate più precise circolari da parte dello Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE

Ing. Raffaele De Col -



SINTESI SCHEMATICA ED OPERATIVA DELLA L. 136/2010

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (art.3)

DESTINATARI DELLA LEGGE:

Sono tenuti all'osservanza delle citata Legge:

- I Servizi;
- Le Agenzie;
- Le Società a partecipazione pubblica;
- I Soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici individuati in:
 - appaltatori,
 - affidatari di contratti per spese in economia, compresi gli ordinativi, ai sensi degli artt. 52 e 53 della l.p. 26/1993,
 - subappaltatori,
 - subcontraenti della filiera delle imprese (es. fornitori),
 - concessionari (cioè beneficiari) di finanziamenti pubblici anche europei.

A COSA SI APPLICA LA LEGGE

La legge si applica ai **movimenti finanziari collegati a stanziamenti identificabili mediante il codice CUP** (di seguito, al punto 3), relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla concessione di finanziamenti di seguito indicati, a prescindere dalla natura di spese in conto capitale o in conto corrente in riferimento alle somme stanziare per intervento; si applica altresì ai relativi pagamenti per dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali dei suddetti contratti:

- Contratti di **appalto di lavori, servizi e forniture**, compresi gli appalti affidati mediante procedura negoziata con o senza bando;
- **Affidamenti in economia**, compresi gli ordinativi, ai sensi art. 52 e 53 della L.P. 26/1993;
- **Incarichi** di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, perizie geologiche, studi, ricerche, ecc. ai sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993 e seguenti;
- **Consulenze** in genere ai sensi della L.P. 23/1990;
- Concessione di **contributi** per la realizzazione di opere di interesse pubblico (es. contributi ex L.R. 40/68);
- Pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali;
- Pagamenti in favore di **enti previdenziali, assicurativi e Istituzionali**, nonché quelli in favore di **gestori e fornitori di pubblici servizi**, ovvero quelli riguardanti **tributi** (per questa tipologia di pagamenti si vedano più avanti le disposizioni derogatorie specifiche).

Rimangono **ESCLUSI I movimenti finanziari** relativi a:

- indennizzo per espropriazioni, occupazioni, asservimenti,
- risarcimento del danno per qualsiasi ragione,

- finanziamenti, contributi, partecipazioni azionarie, rimborsi e altri pagamenti (per es. conseguenti ad attività delegate) verso enti pubblici o enti di diritto pubblico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA LEGGE

La legge si applica, in adesione alla summenzionata Circolare del Ministero dell'Interno n. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010, **a tutti i rapporti contrattuali posti in essere a partire dal 7 settembre 2010.**

Ne consegue, quindi, che tutti i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, compresi i relativi atti di sottomissioni ancorché sottoscritti dopo la predetta data, non sono tenuti all'applicazione della legge 136/2010. Diversamente, gli atti aggiuntivi ai predetti contratti, qualora siano relativi ad affidamenti a procedura negoziata (es. affidamenti di lavori di variante oltre il sesto quinto dell'importo originario di contratto), sono sottoposti alla legge 136/2010.

In ogni caso, qualunque contratto già corrente prima dell'entrata in vigore della norma può essere regolato ai sensi della stessa, **per adesione volontaria delle parti**, su proposta proveniente sia dal contraente privato sia dall'amministrazione pubblica ed accettata dalla controparte. Posto il generale interesse alla cui tutela è volta la legge, si dispone che i servizi si attivino nel senso predetto; tuttavia, per ragioni di snellimento dell'attività amministrativa, per non gravare ulteriormente il procedimento nei casi di modesta entità economica, si rimette alla discrezionalità dei dirigenti dei servizi competenti la facoltà di proporre l'adesione volontaria alla legge 136/2010 per contratti correnti prima dell'entrata in vigore della legge di importo non superiore a 50.000 euro.

Si precisa, a tal proposito, che il servizio competente deve dare comunque evidenza, sui documenti contabili, dell'applicazione della legge 136/2010 per ciascun pagamento, mediante apposizione di un codice specifico.

Nel caso di contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge 136/2010, si procede ai relativi pagamenti giacenti secondo la previgente normativa, anche nelle more della procedura di adesione volontaria di cui sopra.

COSA IMPONE LA LEGGE

1. Conti correnti dedicati

I pagamenti devono essere disposti unicamente su conti bancari o postali dedicati - anche non in via esclusiva - **alle commesse pubbliche** (uno o più anche per una pluralità di rapporti contrattuali di interesse pubblico) e correnti presso:

- Istituti Bancari
- Poste Italiane S.p.A.

I titolari dei conti devono comunicare alla stazione appaltante i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La dichiarazione del conto dedicato deve pervenire all'Amministrazione (anche utilizzando il modello allegato A) entro sette giorni dall'apertura o dalla destinazione dello stesso e si ritiene condizione essenziale per il pagamento da parte della pubblica amministrazione.

2. Obbligo di indicazione del CUP

Per ogni pagamento deve essere indicato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), costituito da una serie numerica identificativa che associa, univocamente, un determinato "progetto" di investimento, o intervento, pubblico al corrispondente **stanziamento di risorse pubbliche.**

Il CUP da individuare ai fini della legge è quello correlato al singolo **provvedimento autorizzativo** o al **lotto funzionale** dell'investimento programmato. Il rilascio del CUP precede la gara, si differenzia dal CIG che è riferito alla singola gara. Possono esistere, quindi, più CIG che fanno riferimento ad un unico CUP.

Il codice **CUP deve essere richiesto** dal soggetto cui compete l'attuazione degli interventi e/o l'erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche destinate alla realizzazione dell'intervento (cfr. delibera CIPE n. 151/2006, all. 1 punto 2), e quindi dagli enti e soggetti aggiudicatori, nonché dai concessionari del finanziamento pubblico, in relazione a:

- progetti di opere pubbliche e autorizzazioni di spesa per forniture e servizi, inclusi gli interventi di adeguamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture: al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo che ne determina il finanziamento pubblico;
- programmi di spesa (anche ai sensi della l.p. 23/1190) e perizie di cui agli artt. 52 e 53 della L.P. 26/1993: al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo che ne determina il finanziamento pubblico;
- per i finanziamenti, i contributi e le altre forme d'intervento: al momento dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione o di decisione del finanziamento (per es. nel caso di contributi ex L.R. 40/1968 si intende la delibera della G.P. di ammissione al finanziamento);
- Per i **lavori delegati**, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 26/1993, è onere del delegante produrre al delegato il CUP del progetto di investimento, al momento dell'adozione di provvedimento amministrativo che autorizza la delega.

L'assegnazione del CUP avviene per via telematica all'indirizzo: www.cipecomitato.it/ (sito web del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ove, oltre a reperire informazioni di dettaglio sul sistema, è anche possibile ricavare il codice CUP relativo ad un determinato investimento.

Per operare sul sistema occorre ricevere delega da parte del Dirigente responsabile dell'accesso.

Il codice **CUP deve essere riportato:**

- su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto d'investimento;
- nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati a progetti d'investimento pubblico.

E' onere del privato richiedere alla stazione appaltante il CUP relativo all'intervento affidato.

3. Mezzi e modalità di pagamento

I pagamenti attinenti alle commesse pubbliche devono essere effettuati esclusivamente:

- sui conti dedicati;
- tramite bonifico bancario o postale **con espressa indicazione del CUP** relativo all'intervento finanziato.

E' escluso l'impiego di denaro contante.

Con obbligo di documentazione della spesa, è possibile effettuare pagamenti in forme diverse da quelle del bonifico (esclusi i contanti), nei seguenti casi tassativamente indicati:

- pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali;
- pagamenti in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
- pagamenti riguardanti tributi;

- spese giornaliere di importo inferiore o uguale a € 500,00.

Per le liquidazioni occorre indicare il CUP e il numero di conto dedicato.

Fino alla modifica del SAP con l'inserimento di apposito campo CUP, il CUP medesimo va immesso necessariamente all'inizio del campo "descrizione".

4. Obblighi contrattuali sulla tracciabilità dei flussi finanziari

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CLAUSOLE DA INSERIRE IN TUTTI I CONTRATTI DA STIPULARE DOPO IL 7 SETTEMBRE 2010 (compresi gli ordinativi per spese in economia ai sensi dell'art. 52 e 53 della l.p. 26/1993):

- a) Condizione essenziale sulla generale osservanza delle norme di tracciabilità nei contratti tra Amministrazione e privati ai sensi dell'art. 3, c. 8, I periodo e c. 9, della l. 136/2010.

"Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136."

"L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto."

- b) Clausola risolutiva espressa sul rispetto delle modalità e dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'art. 3, c. 8, I periodo, della l. 136/2010.

"Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori".

ADEMPIMENTI A CARICO DEI PRIVATI, OGGETTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE INSERITE NEI CONTRATTI TRA PRIVATI :

- a) Condizione essenziale sulla generale osservanza delle norme di tracciabilità nei contratti tra privati, ai sensi dell'art. 3, c. 9 della l. 136/2010.

"Il contraente, a pena di nullità del contratto stipulato con la propria controparte, appone ad esso la clausola con cui ciascuna delle parti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge".

- b) Clausola risolutiva espressa di contratti stipulati tra contraenti privati, ai sensi dell'art. 3, c. 8, III periodo, della l. 136/2010.

"Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo".

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

PUNTO A) - PER TUTTI I CONTRATTI NON ANCORA SOTTOSCRITTI ALLA DATA DEL 7 SETTEMBRE 2010, COMPRESI QUELLI PER SPESE IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 51 E 52 DELLA L.P. 26/1993 E GLI ORDINATIVI.

- Il contratto, oltre ad essere integrato con le clausole di cui al punto 5 del presente titolo, deve riportare i riferimenti bancari del conto corrente dedicato ai pagamenti delle commesse pubbliche, le generalità ed il codice fiscale del soggetto delegato ad operare su di esso, nonché il codice CUP relativo all'intervento di interesse pubblico.
- A tal fine il contraente sottoscrive un'apposita dichiarazione, allegata alla presente circolare (modello Allegato A), con la quale dichiara il possesso del conto dedicato, ne indicano gli estremi, e richiede alla stazione appaltante (o indica ove conosciuto) il codice CUP. Tale dichiarazione deve essere corredata con la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

PUNTO B) - PER CONTRATTI GIÀ IN CORSO ALLA DATA DEL 7 SETTEMBRE 2010 PER I QUALI RESIDUINO PAGAMENTI DA EFFETTUARE, NONCHE' PER I SUBAPPALTI GIÀ AUTORIZZATI.

- A discrezione del dirigente del servizio competente, previa approvazione con determinazione, anche cumulativa per la generalità dei contratti in corso o parte di essi, all'appaltatore è proposta l'applicazione della normativa in esame mediante invio di apposita nota, indicante il codice CUP relativo all'intervento, con allegato il modello di dichiarazione e di impegno all'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 (modello Allegato B).
- Il contraente, qualora ritenga di applicare le disposizioni di cui alla L. 136/2010 al rapporto in corso, sottoscrive la dichiarazione e l'impegnativa trasmettendola alla stazione appaltante per accettazione, completa di tutte le informazioni richieste dalla legge; la dichiarazione deve essere corredata con la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
- Il contratto deve intendersi immediatamente ed automaticamente integrato con le clausole sottoscritte per accettazione dal contraente, a far data dal ricevimento dell'accettazione medesima.
- Nel caso in cui il contraente ritenga di non operare l'estensione della L. 136/2010 ai rapporti antecedenti la data della sua entrata in vigore, si procederà nell'esecuzione del rapporto secondo la norma vigente al tempo della stipula del contratto, dandone evidenza nei documenti contabili.

PUNTO C) - PER I SUBAPPALTI DA AUTORIZZARE

I subappalti seguono la normativa applicabile al contratto principale di appalto a cui si riferiscono.

Nel caso risulti applicabile la legge 136/2010 si procede nel seguente modo:

- Il contratto di subappalto deve contenere le clausole indicate nella presente circolare.
- Qualora il contratto non le preveda è opportuno chiedere la modifica del contratto di subappalto prima dell'autorizzazione ovvero disporre

un'autorizzazione subordinata all'inserimento nel contratto di subappalto delle predette condizioni.

- A tal fine l'appaltatore ed il subappaltatore sono onerati di sottoscrivere l'apposita dichiarazione, allegata alla presente circolare (modello Allegato A), con la quale dichiarano il possesso del conto dedicato alle commesse pubbliche, ne indicano gli estremi, e richiedono alla stazione appaltante (o indica ove conosciuto) il codice CUP.

CONTROLLO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI (art.4)

L'art. 4 della legge 136/2010, prescrive che la bolla di consegna del materiale per l'attività dei cantieri riporti il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali medesimi.

Si ritiene che la disposizione si applichi con riferimento ad ogni tipo di cantiere relativo ad opere in appalto o subappalto.

Ferme restando le ordinarie competenze in questa materia in capo al direttore del cantiere, nominato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 6 del DM 145/1999 (capitolato generale d'appalto), si evidenziano le sanzioni previste all'art. 6, c.5 della legge 136/2010, secondo il quale *"Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."*

OBBLIGHI RELATIVI ALLA IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI NEI CANTIERI (art.5)

L'art. 5 della legge 136/2010 dispone che la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sia corredata altresì di ulteriori indicazioni circa:

- la data di assunzione
- la relativa autorizzazione, in caso di subappalto
- l'indicazione del committente, nel caso di lavoratori autonomi.

Si ricorda al riguardo che la tessera di riconoscimento è prevista, nell'ordinamento provinciale dall'art. 43 della l.p. 26/1993 (come modificato dalla l.p. 10/2008) e dall'art. 25, c.6 ter del Regolamento di attuazione. Tali norme si intendono automaticamente integrate con le disposizioni dell'art. 5 della legge 136/2010.

Resta ovviamente inalterato il regime delle responsabilità in questa materia.

LE SANZIONI PREVISTE

In caso di **accertata violazione da parte della Autorità competenti** delle norme di cui alla legge 136/2010, è prevista (oltre la risoluzione del contratto e/o la declaratoria di nullità dello stesso nei casi indicati) l'irrogazione, a carico del soggetto inadempiente, delle seguenti sanzioni:

- a) dal 5% al 20% del valore della transazione relativa a lavori, servizi e forniture pubblici, nonché ad erogazioni e provvidenze pubbliche, effettuata senza l'intermediazione delle banche o della società poste italiane S.p.A;
- b) dal 2% al 10% del valore della transazione relativa a lavori, servizi e forniture pubblici effettuate:
 - su un conto corrente non dedicato;
 - senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - omettendo nel bonifico bancario o postale l'indicazione del CUP;

- c) dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito di reintegrazione ex art. 3, c.4 L.136/2010 del conto corrente dedicato, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale;
- d) da € 500,00 ad € 3.000,00 per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, dell'identificativo di detto conto e/o delle generalità e del codice fiscale del soggetto delegato ad operarvi.

Si evidenzia, pertanto, la necessità che il funzionario competente non proceda a disporre pagamenti su conti correnti non idonei, non dedicati, ovvero in mancanza dell'indicazione del CUP, al fine di evitare di incorrere nelle ipotesi sanzionatorie di cui alle precedenti lett. a) e b).

- o chiede altresì
 - l'invio del codice CUP relativo all'intervento in oggetto;
 - Oppure, indica il codice CUP relativo all'intervento in oggetto:

.....

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Luogo, il

Firma del sottoscrittore

At sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta alla presenza del funzionario addetto

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura; In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

- o chiede altresì
 - l'invio del codice CUP relativo all'intervento in oggetto;
 - Oppure, indica il codice CUP relativo all'intervento in oggetto:

e sottoscrive la seguente

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, **SI IMPEGNA** ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge 136 del 13.08.2010, ed **ACCETTA** le clausole di seguito indicate che si intendono integrare automaticamente il contratto in oggetto con efficacia a partire dal momento in cui la presente dichiarazione perviene alla stazione appaltante:

"Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136."

"L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto."

"Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto."

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche."

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico progetto (CUP)."

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori."

"Il contraente si impegna ad inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

"Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge".

"Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo".

Ritiene la presente scrittura parte essenziale ed integrante dei rapporti tra il contraente e l'Ente pubblico relativamente al rapporto contrattuale in oggetto.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Luogo, il

Firma del sottoscrittore

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta alla presenza del funzionario addetto
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; responsabile del trattamento è il Dirigente di Struttura; In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.